



Comune di Cuneo

Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio

Ufficio Mobilità e Trasporti

SERVIZIO DIGESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE INCLINATO SITO IN CUNEO TRA I CORSI MARCONI E SOLARO E VIA PORTA MONDOVÌ PER IL PERIODO DAL 1-1-2020 AL 31-12-2021 CON FACOLTÀ DI RINNOVO BIENNALE DEL CONTRATTO DA PARTE DEL COMUNE DI CUNEO” (CUP B29F19000080004)

Capitolato speciale di appalto

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Luca Gautero

CAPITOLO I

NORME GENERALI

1. Oggetto dell'appalto

Affidamento della gestione e della manutenzione dell'impianto ascensore inclinato panoramico sito in Cuneo tra i Corsi Marconi, Solaro e Via Porta Mondovì.

2. Descrizione dell'appalto

Per gestione e manutenzione dell'impianto ascensore inclinato panoramico s'intende l'affidamento ad un unico soggetto che sarà responsabile del funzionamento dell'impianto per l'intero periodo di durata dell'appalto, sollevando il Comune di Cuneo da ogni responsabilità. In altre parole il gestore dovrà garantire il funzionamento dell'impianto negli orari di apertura al pubblico richiesti dal Comune di Cuneo, provvedere alla manutenzione dello stesso, in modo tale da poter consentire all'utente l'utilizzo in piena sicurezza del medesimo nel rispetto delle norme previste per i viaggiatori ed approvate dall'USTIF del Piemonte.

Il presente capitolato regola di seguito i rapporti tra il Comune di Cuneo e la ditta appaltatrice individuata come soggetto gestore che sarà responsabile di tutto l'impianto.

3. Durata dell'appalto

L'appalto in oggetto avrà durata di anni 2 anni a decorrere dalla data del 1 gennaio 2020, con facoltà del Comune di Cuneo di procedere al rinnovo del contratto per una durata massima di 2 anni.

Alla scadenza, l'impresa appaltatrice è tuttavia tenuta alla prosecuzione del contratto, agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'amministrazione, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

4. Luogo di esecuzione dell'appalto

L'impianto in oggetto si trova in Cuneo nel tratto di riva compreso tra i Corsi Marconi, Solaro e Via Porta di Mondovì.

5. Vincoli

L'impianto in oggetto è soggetto al controllo da parte dell'USTIF e degli organi ispettivi preposti che provvedono alle visite periodiche di collaudo.

CAPITOLO II

OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

6. Garanzia definitiva

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria dell'appalto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «*Codice dei contratti pubblici*» [in seguito "Codice"].

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

7. Domicilio e responsabilità

L'appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette all'appalto, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

L'aggiudicatario deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio il Comune effettua tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo può essere soddisfatto dall'operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni comunicazione relativa all'appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata [PEC].

8. Norme di relazione

L'aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento dell'appalto, il nominativo del responsabile della commessa che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del contratto.

L'aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore: ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si considera come effettuata all'appaltatore.

9. Osservanza delle leggi e dei regolamenti

È fatto obbligo all'impresa appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con l'appalto assunto.

L'appaltatore è tenuto contrattualmente:

- al rispetto di tutte le condizioni previste nel presente capitolato d'appalto;
- al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni imposte dagli organi preposti alla vigilanza e all'autorizzazione all'esercizio;

- alle disposizioni prescritte dal Direttore di Esercizio incaricato dal Comune di Cuneo;

L'impresa aggiudicataria, ove il Comune lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni predette.

10. Competenze e oneri a carico dell'appaltatore

a. Sede Operativa

La ditta appaltatrice dovrà disporre, prima della stipula del contratto, di una sede operativa ubicata entro un raggio di 5 km. dall'ubicazione dell'impianto comprendente anche i locali idonei per sala operativa per la video-sorveglianza dell'impianto da remoto, compresa l'effettuazione di attività di controllo delle immagini con personale proprio. Per disponibilità si intende la titolarità in capo all'operatore economico del diritto di proprietà o di altro idoneo diritto reale di godimento, ovvero di contratto di affitto regolarmente registrato, per una validità non inferiore alla durata dell'appalto.

b. Prestazioni richieste per la gestione dell'impianto

L'impresa appaltatrice in possesso dei requisiti dovrà provvedere alle seguenti attività:

1. nomina di un Capo Servizio individuato ai sensi dell'art. 17 del presente capitolato.

Il Capo Servizio, d'intesa con IL DIRETTORE DI ESERCIZIO INCARICATO E RETRIBUITO DAL COMUNE DI CUNEO AI SENSI DELL'ART. 12 DEL PRESENTE CAPITOLATO, deve provvedere, almeno ogni 6 mesi, a sottoporre l'impianto ai controlli e prove previste dall'appendice E delle norme UNI EN 81-1:2008 e 81-2:2008, i cui 6 risultati vanno trascritti sul libretto dell'ascensore, sottoscritti dal manutentore che ha effettuato le prove e dallo stesso capo servizio. Le date di effettuazione di tali verifiche sono comunicate dal direttore dell'esercizio con congruo anticipo al competente USTIF al fine di consentire l'eventuale partecipazione di un proprio tecnico. Ogni tre anni ed in occasione di revisioni speciali in seguito a trasformazioni importanti dell'impianto o incidenti, ai controlli e alle prove effettuate a cura del direttore dell'esercizio, presenza, al fine di verificarne il corretto operato, un funzionario tecnico dell'USTIF competente per territorio, ed eventualmente un rappresentante del Comune delegato, agli effetti della regolarità dell'esercizio. Gli USTIF potranno disporre in qualsiasi momento ispezioni agli impianti per verificare che la conduzione degli stessi avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Altresì potranno richiedere l'esecuzione di prove e verifiche intese ad accertare lo stato di conservazione ed il buon funzionamento degli impianti.

2. Verifiche e prove funzionali giornaliere prima dell'apertura e chiusura dell'impianto al pubblico esercizio, da eseguirsi a cura di personale abilitato così come previsto dall'art. 17 del presente capitolato e messo a disposizione dalla ditta appaltatrice (ogni giorno una o più corse di prova a vuoto, verifiche funzionamento allarmi, ecc.) al fine di accertare il permanere delle condizioni di efficienza degli organi e degli elementi dai quali dipende la sicurezza e la regolarità di esercizio dell'impianto, nonché l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite dall'autorità di sorveglianza o dal Direttore di esercizio in precedenti verifiche. L'esercizio dell'impianto andrà altresì svolto secondo quanto indicato nel regolamento di esercizio emanato ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. 753/1980 e approvato dagli organi preposti. Dovrà anche essere effettuata, d'intesa con IL DIRETTORE DI ESERCIZIO, nominato dal Comune, l'attività di formazione e individuazione del personale addetto alla gestione per quanto riguarda gli aspetti delle

manovre di emergenza, dello sgombero delle persone in cabina e nell'individuazione delle problematiche oggetto di fermo impianto NELLA MISURA DI MINIMO 8 ORE ANNO PER CIASCUN ADDETTO.

3. Messa a disposizione del personale necessario per la video-sorveglianza dell'impianto dalla sala operativa, per l'effettuazione di attività di controllo delle immagini e l'attivazione e gestione delle procedure di emergenza previste in caso di blocco o malfunzionamento. Nel caso di guasto o malfunzionamento dell'impianto di videosorveglianza l'appaltatore dovrà a proprie spese mantenere direttamente sull'impianto personale addetto alla gestione sino al ripristino della videosorveglianza stessa, senza per questo aver diritto a compenso aggiuntivo alcuno.
4. Manutenzione dell'impianto, affidata a persona munita di certificato di abilitazione ai sensi degli artt. 6, 7, 8, e 10 del D.P.R. n. 1767 del 24 dicembre 1951, o a ditta abilitata ai sensi della Legge n. 46 del 5 marzo 1990, che dovrà provvedervi a mezzo di personale abilitato. La ditta incaricata, dovrà garantire un contratto di assistenza dalle 8.00 alle 20.00 di tutti i giorni feriali e festivi, con tempo di intervento dalla chiamata di massimo 4 ore compresi i giorni festivi e il sabato, con obbligo di intervento, in caso di chiamata tra le 16.01 e le 20.00, entro le ore 7.30 del mattino successivo. La nomina della ditta incaricata della manutenzione è subordinata all'assenso da parte degli organi comunali; la ditta individuata dovrà inoltre dimostrare di aver svolto per almeno due anni un contratto di manutenzione per un ascensore inclinato in servizio pubblico nel territorio italiano. La manutenzione periodica dell'impianto a norma dell'art. 15 del DPR 162/99 dovrà avvenire mediante:
 - a) verifica periodica MENSILE, con personale abilitato, del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici e particolarmente, del regolare funzionamento delle porte di piano e delle strutture da effettuarsi ogni primo mercoledì del mese;
 - b) n. 2 controlli aggiuntivi mensili dello stato di funzionamento delle parti meccaniche al fine di evitare rotture o guasti;
 - c) verifica dello stato di conservazione delle funi e delle catene;
 - d) pulizia e lubrificazione delle parti di fornitura dei lubrificanti, del grasso e del pezzame;
 - e) trascrizione dei risultati sul libretto.Per i restanti interventi verrà riconosciuto un diritto fisso di chiamata mensile, oltre al costo orario dell'intervento comprensivo di 1 ora di viaggio.
5. Assistenza al collaudo annuale per l'intera durata delle operazioni ivi compreso la messa a disposizione delle zavorre per le prove di carico.
6. Manutenzione degli apparati elettronici ed elettrici dei quadri di manovra e controllo, del quadro comando della stazione di rinvio, dell'apparecchiatura di vettura e la fune antenna e del quadro AFE con contratto con ditta specializzata consistente in:
 - a) servizio di call center e supervisione da remoto con connessione mediante rete cablata e/o telefonica nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 17.30;
 - b) servizio di manutenzione preventiva consistente in una visita programmata annua per gli apparati sopra descritti con lo scopo di ridurre i rischi di guasti accidentali consistente in: verifiche generali ed esterne, verifiche software, verifiche funzionali dell'AFE/inverter;
 - c) servizio di manutenzione correttiva consistente in n. 2 interventi in caso di guasto o anomalie entro le 48 ore dalla richiesta telefonica o via fax (esclusi sabato, domenica e festivi).
7. Manutenzione dell'impianto di videosorveglianza (consistente nelle telecamere, nei ponti radio di trasmissione dati di proprietà dell'Amministrazione Comunale), del software e quant'altro con contratto di assistenza dalle 8.00 alle 18.00, nei giorni feriali dal lunedì al

venerdì e con tempo di intervento dalla chiamata di massimo 4 ore, con obbligo di intervento, in caso di chiamata tra le 14.01 e le 18.00, entro le ore 7.30 del mattino successivo.

8. Manutenzione del tratto di ripa compresa all'interno dell'impianto, comprensivo di taglio erba, taglio rampicanti e quant'altro richiesto dalla manutenzione del verde, oltre al corretto smaltimento dei materiali di risulta.
9. Gestione delle chiamate di emergenza con contratto con operatore telefonico abilitato mediante un dispositivo bidirezionale di tipo GSM per ascensori, sviluppato in conformità alla normativa EN 81-28, con sistema che registri ogni chiamata di emergenza e sia in grado di effettuare autodiagnostica del proprio funzionamento tramite telefonate automatiche di controllo. Giornalmente all'apertura dell'impianto il personale preposto dovrà anche effettuare una verifica del corretto funzionamento della chiamata di emergenza.
10. Pulizia giornaliera (nei giorni feriali) della cabina e dell'accesso a valle e a monte dell'impianto e pulizia bimestrale dei locali tecnici posti a monte e a valle dell'impianto.
11. Stipula delle coperture assicurative per i viaggiatori e per il personale secondo quanto previsto nell'art. 20 del presente capitolato;
12. l'effettuazione, su richiesta dell'ente appaltante, di eventuali servizi di bus navetta sostitutivi in caso di chiusura dell'impianto con spesa a carico della stazione appaltante;
13. la fornitura e posa in opera di idonei avvisi all'utenza da collocarsi nelle stazioni di valle e monte in caso di interventi di manutenzione, per il preavviso di eventuali chiusure programmate, ecc.
14. la manutenzione e il mantenimento della grafica adesiva alle stazioni di valle e monte e della cabina;
15. la manutenzione degli estintori ai sensi di legge
16. la manutenzione e pulizia annuale del gruppo di continuità per l'illuminazione d'emergenza in caso di evacuazione dei trasportati dalla cabina per blocco dell'impianto in condizioni di scarsa visibilità;
17. l'effettuazione dello sgombero neve lungo la via di corsa e i due accessi alle stazioni di valle e monte nel solo tratto antistante le porte di piano garantendo entro e non oltre due ore dal termine della nevicata e/o del ripristino delle condizioni di sicurezza per il funzionamento dell'impianto la riapertura dello stesso.

c. Interventi di manutenzione necessari alla continuità dell'esercizio.

La ditta appaltatrice dovrà inoltre provvedere, attraverso le ditte incaricate della manutenzione ordinaria di cui al presente articolo (previa autorizzazione dell'USTIF per gli interventi aventi incidenza sulle condizioni di sicurezza dell'impianto), alle manutenzioni necessarie a garantire la continuità di funzionamento dell'impianto quali ad esempio:

- sostituzione funi e pulegge usurate;
- manutenzioni preventive e/o straordinarie gruppi ruote carrello contrappeso e cabina;
- sostituzione batterie cabina usurate;

- manutenzione preventiva e/o straordinaria porte di piano e cabina;
- manutenzione parti soggette ad usura della via di corsa (rulli porta funi, rulli porta fune di emergenza);
- manutenzione impianto elettrico e di illuminazione;
- manutenzione e/o sostituzione dispositivi di sicurezza omologati con altri di tipo identico;
- manutenzione tamponamenti e strutture di valle e monte dell'impianto, della cabina e della recinzione dell'intera via di corsa.

Tutti gli interventi necessari per la manutenzione di cui al presente articolo dovranno essere necessariamente concordati ed autorizzati oltre che dall'Ente committente anche dal Direttore di esercizio dell'impianto e comunicati al competente USTIF.

La ditta appaltatrice, dietro richiesta della stazione appaltante, dovrà presentare alla medesima - entro i termini di volta in volta richiesti - preventivo di spesa per l'intervento da effettuare con indicati i tempi di chiusura dell'impianto. La stazione appaltante, sentito il Direttore di esercizio validerà quando previsto dalla ditta appaltatrice dando il nulla osta all'esecuzione dei lavori nei tempi definiti. Qualora l'impresa non rispettasse quanto sopra verranno applicate le penali di cui all'art. 14 del presente capitolato.

d. Orari di apertura al pubblico

L'impresa appaltatrice dovrà garantire i seguenti orari di apertura al pubblico:

- dalle ore 7,30 alle ore 20,00 in tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì;
- dalle ore 8,30 alle ore 20,00 il sabato;
- dalle ore 10,00 alle ore 20,00 la domenica e i festivi a partire dall'ultima domenica di marzo e sino all'ultima domenica di settembre, oltre alla domenica della fiera del marrone e tutti i giorni festivi compresi a partire dall'ultima domenica di novembre e sino al 24 dicembre compreso;
- dalle ore 10.00 alle ore 18.00 i restanti giorni festivi.

CHIUSURA COMPLETA DELL'IMPIANTO NELLE GIORNATE DEL 25 DICEMBRE E IL 1 GENNAIO.

e. Oneri in caso di subentro

La ditta appaltatrice dovrà provvedere a proprie spese (attraverso la ditta specializzata individuata ai sensi del punto b del presente articolo) all'installazione presso la propria sede operativa e al collaudo dell'attrezzatura necessaria per l'attivazione della sala di videosorveglianza. L'amministrazione comunale fornirà tutta l'attuale strumentazione di sua proprietà, consistente nel ponte radio e nel pc completo di videoterminali. La ditta appaltatrice potrà decidere, previa autorizzazione del Direttore di Esercizio e dell'USTIF, di aggiungere eventuali altre postazioni di monitoraggio da remoto dell'impianto mediante controllo delle immagini video TVCC, con spese ed oneri a proprio carico.

La ditta appaltatrice dovrà inoltre garantire per il tempo strettamente necessario all'installazione delle apparecchiature di cui sopra la presenza continuativa di personale sull'impianto, in modo tale da garantire la continuità dell'esercizio sino alla messa in funzione della nuova centrale di videosorveglianza.

Prima della stipula del contratto la ditta appaltatrice dovrà inoltre farsi carico di tutti gli oneri necessari per ottenere dall'USTIF le autorizzazioni preventive prescritte dalla normativa vigente per poter prendere in carico l'impianto stesso. In caso di mancato rilascio di dette autorizzazioni da parte dell'USTIF territorialmente competente, l'aggiudicazione dell'appalto verrà revocata.

11. Autorizzazioni, licenze e permessi

Sono a carico dell'impresa appaltatrice tutte le spese connesse alla richiesta di autorizzazioni, licenze e permessi necessari per la continuità del servizio ivi comprese le spese per le visite ispettive degli organi di vigilanza e controllo dell'impianto

CAPITOLO III

RAPPORTI FRA IMPRESA APPALTATRICE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

12. Vigilanza e controlli

L'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del Direttore di Esercizio dell'impianto, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture, designato dalla stazione appaltante provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Appartiene alla sfera di attribuzione del direttore dell'esecuzione del contratto e del Direttore di esercizio indicare al responsabile tecnico dell'impresa appaltatrice le modalità operative ed i tempi di adeguamento rispetto alle non conformità rilevate nel corso delle visite periodiche e/o straordinarie.

L'impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto all'appalto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assunto.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto si avvarrà durante tutta la durata dell'appalto di un Direttore dell'Esercizio dell'impianto, nominato secondo quanto previsto dal D.M. 18/02/2011, cui spetterà il compito di pianificare e di coordinare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, le revisioni speciali e le revisioni generali stabilite dal D.M. 02/01/1985 e s.m.i. alle rispettive scadenze temporali. Il Direttore dell'Esercizio provvederà inoltre alla programmazione delle verifiche e prove funzionali annuali, da eseguirsi indicativamente nel mese di giugno di ogni anno di vigenza del contratto, alle quali prenderanno parte i funzionari dell'USTIF territorialmente competente secondo le scadenze calendariali di legge.

Le funzioni del Direttore dell'Esercizio sono stabilite dall'art. 3 del Decreto 18 febbraio 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché dagli articoli 95, 100 e 101 del D.P.R. n. 753/1980.

La figura del Direttore dell'Esercizio, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e nominato previo benestare dell'U.S.T.I.F. competente, viene individuata e remunerata direttamente dall'Amministrazione Appaltante.

13. Garanzie e responsabilità

L'impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'appalto affidato.

È a carico dell'impresa aggiudicataria l'onere della stipula di apposite polizze assicurative stipulate nel rispetto di quanto previsto nell'art. 20

L'impresa è tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell'espletamento dell'appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolato.

In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti.

L'impresa si impegna a presentare all'amministrazione comunale copia delle polizze e presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio.

L'amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato.

L'impresa aggiudicataria solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.

14. Penalità

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato o violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a ritardo della fornitura o disservizio, la stazione appaltante contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora l'impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra Euro 100,00 ed Euro 1000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

In caso di recidiva nell'arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio.

Dopo n. 5 [cinque] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso di n. 2 [anni] anni di gestione dell'appalto, o a seguito della contestazione di n. 2 [due] inadempimenti di

straordinaria gravità, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l'impresa, fatto salvo il diritto dell'ente stesso al risarcimento dell'ulteriore danno.

Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, il mancato o ritardato svolgimento delle prestazioni affidate, addebitabili alla responsabilità dell'impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto e sul mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza a tutela dell'impianto e dei fruitori dello stesso. In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della contestazione dell'inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione.

Il pagamento delle penalità non libera l'impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati.

Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale.

La stazione appaltante può comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni:

- interruzione anche parziale delle prestazioni dedotte in contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore dettagliatamente documentati e motivati alla stazione appaltante [fino a Euro 1'000,00];
- numero personale assegnato non rispondente a quanto richiesto nel capitolato [Euro 100'00 per ogni unità mancante e per ogni giorno di inadempienza];
- mancata sostituzione, entro 1 ora dall'inizio della prestazione lavorativa, del personale assente [Euro 500,00 per ogni unità mancante e per ogni giorno di inadempienza];
- mancato svolgimento di attività o prestazioni previste in questo capitolato [fino a Euro 500,00 per ogni giorno di inadempienza];
- mancato rispetto delle modalità di esecuzione dell'appalto e degli obblighi derivanti da questo capitolato [fino a Euro 1'000,00];
- ritardata presentazione della documentazione relativa al personale impiegato entro i termini fissati dall'amministrazione comunale [Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo];
- ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocimento all'efficace svolgimento delle prestazioni appaltate [fino a Euro 1'000,00].

15. Esecuzione d'ufficio

In caso di interruzione totale o parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune ha facoltà di provvedere, direttamente o indirettamente, alla gestione dell'appalto, a rischio e spese dell'impresa appaltatrice, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione dell'impresa, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la sospensione.

L'esecuzione d'ufficio non manleva l'impresa dalla responsabilità per l'avvenuta interruzione del contratto.

CAPITOLO IV

PERSONALE

16. Subentro nei contratti di lavoro

L'assunzione dell'appalto è subordinato all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente. In particolare, l'impresa

aggiudicataria dovrà garantire la prosecuzione del rapporto di lavoro del personale, dei collaboratori e dei soci già in servizio al momento della cessazione del precedente contratto, mantenendo inalterato il relativo livello giuridico ed economico.

17. Personale impiegato nell'appalto

Per l'esecuzione dell'appalto il soggetto aggiudicatario mette a disposizione del Comune di Cuneo il gruppo di lavoro sotto specificato comprendente le professionalità necessarie per lo svolgimento del servizio così individuate:

- Capo servizio già abilitato per impianti di categoria "D" o superiore, secondo quanto previsto dal Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 288 del 17/09/2014, preposto alla sicurezza e regolarità dell'esercizio. È altresì richiesta la residenza nel Comune di Cuneo o la disponibilità ad acquisire domicilio entro il comune di Cuneo, presso locali indicati dall'impresa. **La nomina del suddetto responsabile è subordinata all'assenso da parte degli organi comunali, previo rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza da parte dell'USTIF del Piemonte. Qualora l'USTIF territorialmente competente negasse il proprio nulla osta alla nomina del soggetto proposto, l'aggiudicazione dell'appalto verrà automaticamente revocata.**

In considerazione della complessità tecnica dell'impianto in questione e dell'esigenza di garantire il servizio di trasporto in modo continuativo per l'intero arco dell'anno, è richiesta al Capo Servizio proposto specifica esperienza su impianto di analoghe caratteristiche, dimostrabile mediante attestazione di svolgimento continuativo di mansioni di Capo Servizio su ascensore inclinato per un periodo di almeno sei anni.

- Nomina di un congruo numero di agenti (minimo 8) da abilitare per l'espletamento delle operazioni di apertura e chiusura dell'esercizio giornaliero dell'impianto, incaricati anche della videosorveglianza continuativa dell'impianto mediante il sistema TVCC installato, in grado di effettuare in completa sicurezza le operazioni previste dallo specifico Piano di Soccorso per l'evacuazione dei passeggeri dalla cabina in caso di blocco della stessa lungo la via di corsa. **Almeno 4 addetti dovranno già possedere adeguata esperienza di servizio su impianto di trasporto in servizio pubblico di caratteristiche analoghe all'ascensore inclinato in oggetto, dimostrabile mediante attestazione di svolgimento continuativo della mansione sopra indicata su ascensore inclinato per un periodo di almeno quattro anni.**

- Nomina di un referente tecnico e di coordinamento con le figure del Direttore di Esercizio e l'Ente Appaltante per la definizione degli aspetti gestionali e manutentivi legati all'esercizio dell'impianto.

Il soggetto aggiudicatario non potrà apportare modifiche alle professionalità dichiarate al momento della presentazione dell'offerta. L'eventuale defezione di una o più professionalità dovrà essere adeguatamente sostituita con una di equivalente valore e competenza o più qualificata rispetto a quella sostituita, fermo restando che la sostituzione dovrà essere comunque preventivamente valutata e autorizzata per iscritto dall'amministrazione comunale.

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell'impresa e i rapporti tra le due parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile l'impresa.

In caso di sciopero sarà compito dell'impresa preavvertire per tempo l'amministrazione secondo le regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di sciopero.

18. Assenze e sostituzione del personale

L'aggiudicatario si impegna a garantire la sostituzione puntuale (con altre unità qualificate come richiesto dalla normativa) del personale previsto all'art. 17 assente per malattia, ferie, permesso o altro in modo tale da garantire in ogni caso la continuità delle prestazioni alle condizioni previste dal presente capitolato.

L'amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto all'impresa la sostituzione del personale impiegato, qualora ritenuto non idoneo all'appalto o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con i partner del progetto.

In tal caso l'impresa provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di tre giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere.

La sostituzione con altro personale idoneo e in possesso dei requisiti richiesti deve essere garantita per la giornata stessa in cui si verifica l'assenza in base alle attività in programma.

19. Gestione del turnover

L'appaltatore deve limitare al massimo l'avvicendamento del personale nei vari posti di lavoro, comunicando in ogni caso al Comune ogni variazione che dovesse intervenire nel corso del periodo contrattuale.

20. Infortuni, danni e responsabilità

L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale.

L'Impresa aggiudicataria - intesa sia come Impresa o Ditta unica, sia come Impresa mandataria di R.T.I. - sarà obbligata a stipulare polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) a copertura di ogni e qualsiasi danno relativo ai rischi inerenti al servizio prestato.

Garanzia R.C.T.

Premesso che il servizio di gestione di un impianto ascensore inclinato in servizio pubblico è una attività particolarmente delicata che può dar luogo a molteplici ipotesi di responsabilità civili e penali che potrebbero essere accertate nei confronti dell'Appaltatore che dovrà gestire il servizio, il trasporto di persone può comportare una serie di doveri posti a carico dell'Appaltatore medesimo, si stabilisce quanto segue.

La garanzia di responsabilità civile (R.C.T.) dovrà ricomprendere ed essere riferita all'esercizio di tutte le attività prestate dall'Appaltatore e meglio descritte nel presente capitolato. Nel testo del capitolato della polizza, saranno da specificare, eventualmente anche in forma dattiloscritta, le seguenti garanzie e condizioni:

- l'assicurazione delle attività accessorie e complementari alla attività principale, nessuna esclusa né eccettuata;

- la responsabilità civile personale di ogni "prestatore di lavoro", ovvero ogni persona fisica di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporti di lavoro, l'Appaltatore si avvalga nell'esercizio delle attività specificate, ivi compreso il titolare della Ditta appaltatrice, eventuali familiari coadiuvanti, associati in partecipazione, soci dell'Appaltatore;

- il riconoscimento della qualifica di "Terzo" - a tutti gli effetti ed ai fini della assicurazione - al Comune di Cuneo, per danni eventualmente subiti dai propri Amministratori e Dipendenti

(prestatori di lavoro come sopra definiti), da cose, strutture, beni immobili e mobili in genere di proprietà comunale o dal Comune di Cuneo detenuti a qualsiasi titolo;

- l'estensione alle usuali condizioni particolari, generalmente adottate dal mercato assicurativo e riferite a:

- responsabilità civile derivante dal D.lgs. N.81 del 9.04.2008 e s.m.i.;
- lavori ceduti in appalto o sub/appalto (se tali attività saranno ammesse)

Garanzia R.C.O.

La garanzia della R.C.O., prevista per i "prestatori di lavoro" ovvero per tutte le persone di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporti di lavoro, l'Appaltatore si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate, dovrà ricomprendere anche:

- l'estensione al cosiddetto "danno biologico";
- l'estensione della copertura alle malattie professionali.

I massimali previsti in polizza non dovranno essere inferiori ai seguenti:

R.C.T.

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| • limite catastofale | Euro 10.000.000,00 |
| • limite per persona | Euro 2.500.000,00 |
| • limite per danni a cose e/o animali | Euro 2.500.000,00 |

R.C.O.

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| • limite catastofale | Euro 10.000.000,00 |
| • per ogni persona infortunata | Euro 2.500.000,00 |

La polizza, debitamente quietanzata dagli Assicuratori, dovrà essere presentata dall'Appaltatore al Comune di Cuneo prima della stipula del contratto. La polizza dovrà essere attiva per tutte le annualità previste nel contratto; le quietanze rilasciate dagli Assicuratori a conferma del pagamento del premio riferito ad ogni annualità successiva dovranno essere prodotte al Comune di Cuneo alle relative scadenze. La mancata presentazione dei titoli comprovanti il pagamento dei premi assicurativi comporterà la decadenza dall'aggiudicazione, in danno.

In caso di aggiudicazione del presente appalto ad un R.T.I., si stabilisce che ogni Impresa partecipante al Raggruppamento sia dotata di polizza di R.C.T./R.C.O. avente le caratteristiche contrattuali, condizioni particolari ed aggiuntive, massimali previsti dal presente articolo del capitolato di appalto. Ogni Impresa sarà obbligata altresì al rispetto delle norme riferite al pagamento dei premi stabilite al precedente paragrafo.

Resta comunque stabilito che l'Impresa mandataria sarà tenuta alla consegna dei documenti direttamente agli Uffici competenti del Comune di Cuneo, in nome e per conto delle Imprese mandanti e sarà ritenuta responsabile di ogni ed eventuale violazione della presente norma e possibile motivo di risoluzione dell'appalto in danno.

In caso di aggiudicazione del presente appalto ad un R.T.I. o ad un Consorzio viene ammessa la stipula di un unico contratto di assicurazione (responsabilità civile verso terzi) che preveda quale Contraente l'Impresa mandataria o il Consorzio - che agirà per sé e per conto delle Imprese mandanti - a condizione che siano rispettate nella polizza tutte le caratteristiche contrattuali, le

condizioni particolari ed aggiuntive, i massimali verso i terzi danneggiati previsti dal presente capitolato.

Si stabilisce inoltre che i limiti di risarcimento, le franchigie, gli scoperti eventualmente stabiliti dagli Assicuratori nelle condizioni contrattuali della copertura assicurativa (o coperture assicurative) resteranno totalmente a carico della Impresa o delle Imprese aggiudicatrici (nell'ipotesi di un R.T.I. o di un Consorzio) definiti soggetti che hanno stipulato il contratto (o i contratti) quali "contraenti", nell'interesse proprio e/o di chi spetta e conseguentemente i suddetti limiti non potranno in alcun modo essere opposti al Comune di Cuneo od al terzo danneggiato.

Qualora la polizza, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovesse risultare adeguate all'attività oggetto dell'appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, si stabilisce che l'Impresa (o le Imprese) sarà (o saranno) tenute a renderle conformi a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante. Il mancato adeguamento da effettuarsi prima dell'inizio del servizio comporterà la decadenza dell'aggiudicazione, in danno.

La Stazione Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'Appaltatore e le Compagnie di Assicurazione in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleva in alcun modo l'Appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti del Comune di Cuneo anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali stabiliti per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio.

L'intervenuta mancanza di copertura assicurativa, comunque avvenuta, comporterà la risoluzione del contratto in danno.

21. Dotazioni

L'Impresa appaltatrice è tenuta a verificare e fornire quando necessario tutte le dotazioni e le apparecchiature necessaria alla sicurezza dei lavoratori nel rispetto delle norme vigenti e dei documenti dell'impianto, nonché delle disposizioni impartite dagli enti autorizzativi e ispettivi (USTIF, ecc.). L'impresa appaltatrice è tenuta altresì a mantenere in efficienza e nel corretto stato d'uso i dispositivi previsti nel piano di emergenza per l'evacuazione dei passeggeri.

22. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali

L'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro, oltre che nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondenti ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa appaltatrice anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana dell'impresa, dalla struttura, dalla dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale della stessa.

L'impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

23. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni affidate.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.

Il committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.

Ove specificatamente previsto, verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

CAPITOLO V

NORME RELATIVE AL CONTRATTO

24. Forma del contratto e spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata¹. Le relative spese sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Ai sensi dell'articolo 105 — comma 1 — del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 106, comma 1, lettera d).

Essendo la nomina del Capo Servizio dell'impianto soggetta alla preventiva approvazione da parte dell'USTIF, la stipula del contratto è subordinata al rilascio del benestare dell'USTIF del Piemonte alla nomina del Capo Servizio individuato dal soggetto gestore che si è aggiudicato la gara. Qualora l'USTIF del Piemonte con atto motivato non autorizzasse la nomina del Capo Servizio proposto dal soggetto gestore, l'aggiudicazione risulta nulla e si procederà secondo le vigenti norme di legge.

Parimenti la stipula del contratto è subordinata alla disponibilità, entro 20 giorni dall'aggiudicazione definitiva, dei locali di cui all'art. 10 punto a. In caso di mancata disponibilità documentata dei locali l'aggiudicazione risulta nulla e si procederà secondo le vigenti norme di legge.

25. Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento

L'importo annuo del servizio è fissato in Euro 163'181.82 annui dei quali Euro 5'181,82 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'Iva nella misura di legge e pari a

¹ Articolo 32, comma 14, del Codice.

complessivi Euro 652'727.28 per la durata presunta dell'appalto (2+2 anni), dei quali Euro 20'727.28 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso:

IMPORTO SERVIZI A BASE D'ASTA	Euro	632'000,00
ONERI PER LA SICUREZZA [non soggetti a ribasso]	Euro	20'727,28
Totale iva esclusa	Euro	652.727,28

Il corrispettivo del servizio, che sarà liquidato in rate mensili posticipate a saldo delle prestazioni mensilmente svolte, è subordinato all'accertamento — da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento — della rispondenza del servizio effettuato alle prescrizioni previste in questo capitolato.

In caso di esito positivo, il direttore dell'esecuzione emetterà l'attestazione di regolare esecuzione del contratto.

A seguito di tale attestazione, l'appaltatore può emettere regolare fattura elettronica.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 [trenta] giorni in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 «*Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10 — comma 1 — della Legge 11 novembre 2011, n. 180*», dalla data di ricezione della stessa al protocollo comunale.

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore [acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari].

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dal Comune tutte le spese, principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, oltre che ogni altro onere, anche non espresso in questo capitolato, inerente o conseguente all'appalto.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il corrispettivo sarà liquidato al solo operatore economico mandatario, anche in presenza di fatturazione separata effettuata dagli operatori economici mandanti.

26. Sospensione dei pagamenti

L'amministrazione comunale, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti all'impresa appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.

27. Adeguamento ai prezzi

I prezzi della prestazione, così come determinati in sede di gara, si intendono offerti dall'impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto e fino all'ultimazione della fornitura e dei servizi assunti.

Nei prezzi di aggiudicazione si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato, tutto incluso e nulla eccettuato, per la esecuzione del servizio stesso.

L'impresa appaltatrice, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l'aumento di costo della materia prima, manodopera, perdite e/o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

28. Subappalto

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 105 del Codice.

Il subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto².

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o una piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante inoltre l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

29. Risoluzione del contratto — Sostituzione del comune

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 108 del Codice.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento dell'appalto, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano – in tutto o in parte – il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
- eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione o interruzione dell'appalto, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno 5 giorni;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.

² Articolo 105, comma 2, del Codice.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi l'appalto in danno dell'appaltatore.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere all'appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.

30. Fallimento, successione e cessione dell'impresa

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia

in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

La previsione di cui ai due periodi precedenti trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b), c) ed e) — del Codice.

31. Recesso

La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia avverrà nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del Codice.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso, già in fase di gara³, il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca a un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzata a eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.⁴

La previsione di cui al periodo precedente trova applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b), c) ed e) — del Codice⁵.

Ai sensi dell'articolo 21–sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b. laddove l'aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione dell'appalto, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo contemperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

³ Articolo 19 ter del Codice.

⁴ Articolo 48, comma 19, del Codice.

⁵ Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'affidatario dell'appalto — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, all'appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

32. Divieti

È fatto tassativo divieto all'impresa aggiudicataria e agli operatori in servizio di richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per la prestazione oggetto del presente capitolato.

33. Avvio dell'appalto in pendenza della stipulazione del contratto

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice.

34. Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Cuneo.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria⁶.

35. Novazione soggettiva

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

36. Inefficacia del contratto

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

37. Varianti

Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 106 del Codice.

CAPITOLO VI

NORME FINALI

⁶ Articolo 209, comma 2, del Codice.

38. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

39. Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L'informativa specifica inerente il trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visionata sul sito internet alla pagina www.comune.cuneo.it/privacy.html, dove sono presenti i link alle varie attività.

40. Obbligo di riservatezza

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

41. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

42. Obblighi in tema di "Legge Anticorruzione"

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

43. Codice di comportamento

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

44. Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

Il responsabile unico del procedimento [RUP] è il signor Dott. Ing. Luca Gautero, Dirigente del Settore Ambiente, Patrimonio, Manifestazioni e Sport – tel. 0171 444508 – fax 0171 602669 – e-mail luca.gautero@comune.cuneo.it.

Il direttore dell'esecuzione⁷ è il Sig. Ing. Marco Piacenza, funzionario responsabile del Settore Ambiente, Patrimonio, Manifestazioni e Sport — tel. 0171 444521 — fax 0171 602669 — e-mail marco.piacenza@comune.cuneo.it.

45. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

⁷ Articolo 101, comma 1, del Codice.